

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri.....Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte.....membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Giuseppe Russomembro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- prof. avv. Giuseppe Guizzimembro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 19.3.2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato in data 21.12.2012 la Ricorrente deduceva di aver stipulato con la convenuta, nel gennaio 2002, un mutuo garantito da ipoteca su un immobile di sua proprietà. Allegava che nel mese di aprile 2011 il bene in questione aveva subito alcuni danni a causa di un allagamento imputabile alla "rottura dell'impianto idrico".

Con nota del 12.9.2011 notificata alla propria filiale di riferimento, la ricorrente avanzava richiesta di rimborso "totale o parziale" delle spese sostenute per l'eliminazione dei danni subiti all'immobile, di cui allegava documentazione per un complessivo importo di € 21.374,00, in forza della copertura assicurativa stipulata in occasione del perfezionamento del contratto di mutuo.

Con successiva nota del 19.12.2011, indirizzata alla compagnia assicurativa appartenente al medesimo gruppo della convenuta, sollecitava il rimborso delle spese sostenute a causa del sinistro denunciato.

La compagnia di assicurazione riscontrava la richiesta pochi giorni dopo comunicando l'assenza di "alcuna copertura assicurativa riconducibile al caso di specie" e confermava la propria disponibilità al riesame della posizione "a fronte del reperimento di eventuali ulteriori informazioni". Pertanto, con nota del successivo 12.1.2012, la ricorrente chiedeva alla banca

convenuta copia del contratto di assicurazione richiamato all'art. 6 del contratto di mutuo. La richiesta rimaneva priva di riscontro.

La ricorrente, quindi, proponeva il presente ricorso con il quale chiedeva alla banca il risarcimento dei danni subiti, contestando la condotta della resistente che in un primo tempo avrebbe disposto la perizia sull'immobile, richiedendo la relativa documentazione di spesa, salvo negare successivamente l'esistenza di alcuna copertura assicurativa.

L'intermediario replicava alle contestazioni avversarie con le controdeduzioni pervenute in data 12.02.2013, contestando integralmente il ricorso.

In primo luogo ed in rito, il convenuto eccepiva l'irricevibilità del ricorso a causa della carenza di proposizione del preventivo reclamo, l'incompetenza per materia dell'ABF vertendo la controversia su aspetti concernenti il contratto di assicurazione ed in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva attesa la propria estraneità al contratto di assicurazione.

Nel merito rilevava:

- che la cliente aveva stipulato, unitamente al coniuge, in data 29.1.2002 un mutuo ipotecario che includeva gratuitamente una copertura assicurativa "Incendio".

- che le condizioni generali di polizza, *"riportate in un apposito opuscolo rilasciato alla cliente"*, prevedevano in caso di sinistro che il beneficiario/mutuatario avesse il dovere di comunicare, direttamente o per il tramite della banca, il verificarsi del sinistro alla compagnia entro cinque giorni dalla sua conoscenza; - che la denuncia del sinistro verificatosi ad aprile 2011 perveniva solo nel successivo mese di settembre e, quindi, si palesava oltremodo tardiva;

- che ad ogni buon conto, la resistente inoltrava la richiesta di indennizzo - sebbene intempestiva - alla compagnia assicurativa (diversa da quella in un primo tempo interessata);

- che quest'ultima, con nota del 1° febbraio 2013, respingeva la richiesta in quanto il perito incaricato si era trovato nell'impossibilità di accertare le cause del danno, la documentazione di spesa non risultava univocamente riconducibile al sinistro denunciato e la richiesta risultava comunque intempestiva.

L'intermediario concludeva domandando l'integrale rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile.

Questo Collegio ritiene preliminarmente di esaminare le eccezioni in rito sollevate dall'intermediario resistente in ordine all'inammissibilità del ricorso per mancata proposizione del reclamo, nonché per incompetenza funzionale.

Entrambe le eccezioni, che costituiscono questioni assorbenti, per il loro carattere pregiudiziale, rispetto alle altre controversie, sono meritevoli di accoglimento.

Infatti, ai sensi delle " Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", alla Sez. I, par. 4, *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*.

Dal momento che le questioni sottoposte da parte ricorrente specificatamente concernono l'interpretazione e l'adempimento di un contratto assicurativo, ancorché stipulato in occasione della concessione di un finanziamento, appare evidente l'incompetenza funzionale di codesto Collegio, trattandosi, in realtà, di controversia attinente a servizi assicurativi.

Ciò posto, ancorché non necessario ai fini della decisione della presente controversia, essendo sufficiente l'accoglimento anche di una soltanto delle eccezioni in rito proposte dall'intermediario per la pronuncia di irricevibilità del ricorso, si ritiene opportuno comunque



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esaminare anche la seconda eccezione concernente la mancata proposizione del reclamo al convenuto.

Ebbene, dall'analisi dei documenti versati in atti emerge incontrovertibilmente l'assoluta carenza del compimento di tale condizione da parte dell'istante.

In ragione di ciò, ai sensi di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", in mancanza della proposizione *preventiva* del reclamo, il ricorso è sanzionato con la irricevibilità.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI